

REGOLAMENTO (CE) N. 2290/95 DELLA COMMISSIONE**del 29 settembre 1995****che modifica le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio come tali**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1101/95 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 19, paragrafo 4, seconda frase,considerando che le restituzioni applicabili all'esportazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio sono state fissate dal regolamento (CE) n. 2218/95 della Commissione ⁽³⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 2260/95 ⁽⁴⁾;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CE) n. 2218/95 ai dati di cui la Commis-

sione ha conoscenza conduce a modificare le restituzioni all'esportazione, attualmente vigenti, conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le restituzioni all'esportazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CEE) n. 1785/81, come tali e non denaturati, fissate nell'allegato del regolamento (CE) n. 2218/95 modificato, sono modificate conformemente agli importi di cui in allegato al presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° ottobre 1995.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 settembre 1995.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.⁽²⁾ GU n. L 110 del 17. 5. 1995, pag. 1.⁽³⁾ GU n. L 224 del 21. 9. 1995, pag. 9.⁽⁴⁾ GU n. L 231 del 28. 9. 1995, pag. 1.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 29 settembre 1995, che modifica le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio, come tali

Codice prodotto	Importo della restituzione ⁽¹⁾
	— ECU/100 kg —
1701 11 90 100	40,24 ⁽¹⁾
1701 11 90 910	39,20 ⁽¹⁾
1701 11 90 950	⁽²⁾
1701 12 90 100	40,24 ⁽¹⁾
1701 12 90 910	39,20 ⁽¹⁾
1701 12 90 950	⁽²⁾
	— ECU/1 % di saccarosio × 100 kg —
1701 91 00 000	0,4374
	— ECU/100 kg —
1701 99 10 100	43,74
1701 99 10 910	43,74
1701 99 10 950	43,74
	— ECU/1 % di saccarosio × 100 kg —
1701 99 90 100	0,4374

⁽¹⁾ Il presente importo è applicabile allo zucchero greggio che ha un rendimento del 92 %. Se il rendimento dello zucchero greggio esportato differisce dal 92 %, l'importo della restituzione applicabile è calcolato in conformità delle disposizioni dell'articolo 17 bis, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 1785/81.

⁽²⁾ Fissazione sospesa con il regolamento (CEE) n. 2689/85 della Commissione (GU n. L 255 del 26. 9. 1985, pag. 12), modificato dal regolamento (CEE) n. 3251/85 (GU n. L 309 del 21. 11. 1985, pag. 14).

⁽³⁾ Le restituzioni all'esportazione nella Repubblica federale di Jugoslavia (Serbia e Montenegro) possono essere concesse soltanto se sono rispettate le condizioni previste dal regolamento (CEE) n. 990/93 modificato.